

Per gli atti della p.a. parte l'albo virtuale. Le pubblicazioni cartacee non hanno più efficacia

Bandi e avvisi da ora solo online

Sul web i permessi di costruire e gli elenchi degli abusi edilizi

Pagine a cura

DI ANTONIO CICCIA

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono ormai assolti solo ed esclusivamente con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Ma la norma di riferimento (articolo 32 della legge 69/2009) non specifica le modalità attuative e non si non regole tecniche uniformi: parametri tecnici standard per garantire effettività e genuinità delle pubblicazioni e quindi formato dei file, uso di firma digitale, possibilità di compresenza dell'albo cartaceo, individuazione responsabilità, modalità di compilazione del registro delle pubblicazioni, stesura dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, rispetto della tutela della riservatezza. In assenza di specifiche norme di riferimento le amministrazioni si sono dotate di regolamenti interni che chiariscano normativamente le condizioni della pubblicazione sull'albo virtuale. Dal 1° gennaio 2011 solo questa pubblicazione ha valore di legge e non si tratta della semplice trasposizione dei documenti o del contenuto dei documenti sul sito dell'ente pubblico. Un conto è, infatti, la pubblicità cosiddetta «notizia», che non produce effetti legali, altro conto è la pubblicità legale, da cui scattano ad esempio termini di legge, compresi quelli previsti per impugnare gli atti.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa prescrive il citato articolo 32.

Già a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale potevano intendersi assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

A11' A1 -

bo pretorio sono pubblicati i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e gli atti amministrativi di carattere generale: deliberazioni del consiglio comunale, deliberazioni della giunta comunale, determinazioni dei funzionari dell'Ente, bandi di concorso, avvisi di gare d'appalto e asta, varianti al Piano regolatore generale, permessi di costruire, elenco abusi edilizi-ordinanze, variazioni e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, elenco degli oggetti smarriti. Peraltro solo dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. Questo ha significato che le amministrazioni hanno avuto un anno per effettuare tutte le sperimentazioni del caso.

Una diversa decorrenza (1° gennaio 2013) è prevista per la pubblicazione con effetti legali su internet (con abbandono della pubblicazione cartacea) per atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci.

Dunque quest'anno vanno obbligatoriamente pubblicati su internet tutte le deliberazioni del comune e della provincia e anche tutte le deliberazioni degli

altri enti locali, le affissioni matrimoniali, e tutte gli atti o provvedimenti amministrativi, la cui pubblicazione sia prevista per legge. Cerchiamo di analizzare bene gli effetti della norma e di risolvere alcuni aspetti dubbi. La disposizione disciplina le forme di pubblicazione degli atti e provvedi-

menti, riservando gli effetti legali solo alla pubblicazione in rete. Questo significa che, allo stato, rimane come originale il documento cartaceo, di cui, appunto, cambia la modalità di diffusione legale. A meno che le amministrazioni non abbiano impostato i flussi nel senso di produrre originali come documenti informatici sottoscritti con la firma digitale.


L'atto o provvedimento va sull'albo pretorio virtuale, senza modifiche alla disciplina giuridica. Ad esempio le deliberazioni devono rimanere sull'albo virtuale per 15 giorni, trascorsi i quali diventano esecutive: alla scadenza vanno rimosse dall'albo pretorio virtuale (anche se possono rimanere nell'archivio online, con mera funzione di documentazione, codice della privacy permettendo, secondo le linee guida del Garante del 2007). Si deve garantire la genuinità del testo e la non modificabilità da parte degli utenti (da qui la preferenza per formati pdf o jpg o comunque per soluzioni tecniche che arginino la possibile manipolazione del testo). È opportuno che l'ente nomini uno o più responsabili-incaricati del trattamento ad hoc, con il compito di garantire la decorrenza della pubblicazione virtuale e l'avvenuto compimento della stessa oltre che il funzionamento del sito.

Qualora per qualche motivo la pubblicazione non abbia avuto luogo (ad esempio per problemi di linea) occorre che si provveda reiterando la pubblicazione stessa. Se ci si rivolge a soggetti esterni, che trattano i dati, occorre che gli stessi siano nominati responsabili del trattamento. Da ricordare che se si conserva l'albo cartaceo (con mera funzione di pubblicità notizia, magari al fine di dare una possibilità di conoscenza a chi non ha il computer o il collegamento a internet) si deve sottolineare con appositi avvisi che l'unica pubblicazione con valore legale è quella su internet. In ogni caso è meglio non creare confusione con periodi di pubblicazione diversi tra pubblicazione cartacea e virtuale.

Con il nuovo sistema, poi, è possibile che ogni ufficio dell'ente curi le proprie pubblicazioni (caricando atti e provvedimenti su internet) anziché rivolgersi all'unico ufficio dell'albo pretorio (curato nei comuni in genere dai messi). Anche di questo è opportuno dare conto in un apposito regolamento (di competenza della giunta degli enti locali).

Problema specifico riguarda le determinazioni dei dirigenti, per i quali l'art. 124 del Testo unico degli enti locali non prevede espressamente la pubblicazione (imposta invece dal Consiglio di stato), per le quali, atteso che non necessitano di pubblicazione per divenire esecutive (si veda l'art. 151 Tuel), è lo statuto dell'ente che può disporre se e come pubblicarle (ad esempio mediante pubblicazione parziale o solo dell'elenco). Per gli atti soggetti a pubblicazione, infine, va ricordato che per contare i termini di decadenza per impugnare gli atti occorrerà fare riferimento alla scadenza della pubblicazione virtuale (art. 41 Codice del processo amministrativo).

—© Riproduzione riservata—



I termini

CHE COSA	PER QUANTO TEMPO E NORMA
Avvisi di aste pubbliche	Almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto
Classamento e mappe del catasto	60 giorni
Decisioni commissione censuaria su reclami del catasto	30 giorni
Elenchi di albi di giudici popolari	10 giorni
Pubblicità bandi per lavori	Dalla data di ricezione del bando e sino a quella di scadenza di presentazione delle offerte
Usi civici: elenco ripartizioni	30 giorni
Usi civici: decreto di accertamento	30 giorni
Proposte di costituzione di un consorzio per manutenzione strade vicinali	15 giorni
Deliberazioni di consiglio comunale e giunta comunale,	15 giorni
Statuti provinciali e comunali	30 giorni
Avviso di ritrovamento di oggetti smarriti	per due domeniche consecutive successive e per 3 giorni ogni volta
Cambio di nome e/o cognome	30 giorni
Pubblicazioni di matrimonio	8 giorni comprendenti due domeniche successive
Donazioni ai comuni, avvisi ai suscettibili successibili	60 giorni
Inadempimenti all'obbligo dell'istruzione	1 mese

**Le novità dell'anno nuovo**

Già dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente, compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, devono provvedere anche alla pubblicazione nei siti informatici. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, per bilanci e appalti, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrati-

va, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. La legge mantiene la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006).